



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L.R. 14 settembre 1993, n. 43 (1).

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: «Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici».

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 14 settembre 1993, n. 43.

Art. 1

1. L'articolo 4 della legge 8 maggio 1985, n. 11, è così modificato:

«L'assegno mensile è concesso ai nefropatici e ai trapiantati il cui reddito, riferito alla composizione del nucleo familiare e al netto delle ritenute di legge, non superi le seguenti misure annue (2):

- a) sino a lire 35.000.000 per nuclei familiari fino a due persone;
- b) sino a lire 40.000.000 per nuclei familiari fino a quattro persone;
- c) sino a lire 50.000.000 per nuclei familiari fino a sei persone;
- d) sino a lire 60.000.000 per nuclei familiari oltre sei persone.

I limiti di reddito così indicati possono essere rideterminati periodicamente con la legge finanziaria in adeguamento dell'aumento del costo della vita.

Per nucleo familiare, ai fini della presente legge, deve intendersi:

- nel caso di nefropatico coniugato, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli in base alle norme vigenti;
- nel caso di nefropatico minorenne, celibe o nubile, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli che risultino a carico del capo famiglia in base alle norme vigenti;
- nel caso di nefropatico maggiorenne, celibe o nubile, quello composto dal solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari.

Al fine del presente articolo, il reddito netto annuo, riferibile al nefropatico, e quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da partecipazioni ad utili societari, da pensioni e da rendite immobiliari del nefropatico stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi nel caso di nefropatico coniugato; del nefropatico stesso, dei genitori e dei fratelli minori che risultino a carico del capo famiglia, nel caso di nefropatico minorenne celibe o nubile; del solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari, nel caso di nefropatico maggiorenne celibe o nubile.



La misura dell'assegno mensile è così determinata ⁽³⁾:

- a) lire 500.000 ai nefropatici privi di reddito;
- b) lire 400.000 ai nefropatici con reddito netto effettivo annuo fino a lire 12.000.000 di lire;
- c) lire 300.000 ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito a), b), c), d), di cui al comma 1 del presente articolo.».

(2) I limiti di reddito di seguito riportati sono stati elevati dall'art. 8, comma 21, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 come ivi indicato.

(3) Le misure dell'assegno di seguito riportate sono state elevate dall'art. 8, comma 21, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 come ivi indicato.

Art. 2

1. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1985, dopo l'ultimo alinea è aggiunto il seguente:

«- nella misura di lire 150.000 lire mensili ai nefropatici residenti dove ha sede il servizio dialisi» ⁽⁴⁾.

2. Il quarto comma del medesimo articolo 6 è così sostituito:

«4. Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto ⁽⁵⁾:

a) nella misura di lire 20.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso i presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti almeno 15 chilometri dal comune o frazione di residenza;

b) nella misura di lire 30.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso i presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti da 30 a 90 chilometri dal comune o frazione di residenza;

c) nella misura di lire 40.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che necessitano di recarsi presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, destinati oltre 90 chilometri dal comune o frazione di residenza;

d) nella misura di lire 80.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati fuori della Sardegna.».

(4) La misura del rimborso è stata elevata dall'art. 8, comma 21, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 come ivi indicato.

(5) Le misure dei rimborsi qui riportate sono state elevate dall'art. 8, comma 21, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 come ivi indicato.



Art. 3

... (6).

(6) Sostituisce l'art. 8, L.R. 8 maggio 1985, n. 11.

Art. 4

... (7).

(7) Sostituisce l'art. 11, comma 3, L.R. 8 maggio 1985, n. 11.

Art. 5

... (8).

(8) Sostituisce l'art. 13, comma 2, L.R. 8 maggio 1985, n. 11.

Art. 6

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.365.000.000 annue.

2. Lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 1985, è rideterminato in lire 2.000.000.000 e grava sul Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

3. ... (9).

(9) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale approvato con L.R. 20 aprile 1993, n. 18.
